



***POLIZZE RCT E TUTELA LEGALE***

**ONA** **ONA – Opera Nazionale Assistenza**  
Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)**

## INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA RCT

### DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026.

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il Personale in servizio del Corpo Nazionale, ex Art. 6 D.Lgs 139/06.

### MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 6.000.000,00 per singolo sinistro, in ogni caso, il massimo esborso annuale per tutti i sinistri denunciati, non potrà superare la somma di euro 10.000.000,00 (Massimale aggregato annuale). Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di euro 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

### FRANCHIGIA

Le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato pari ad euro 0,00.

# OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

---

## A) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

La Società si obbliga a tenere indenne il Personale in attività appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, nei limiti dei massimali fissati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali personalmente e civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto colposo e non doloso accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

## B) RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La Società si obbliga a tenere indenne L'Ente "Corpo dei Vigili del Fuoco", nei limiti dei massimali fissati in polizza, per quanto questi debba pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, posti in essere dagli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco ed in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali.

# VALIDITÀ TEMPORALE

---

Loss Occurrence: l'operatività della garanzia è relativa ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.

✦

# PRINCIPALI ESTENSIONI

---

✦ Si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da:

- a) danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al Corpo dei Vigili del Fuoco;
- b) danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi cagionati in occasione di lavori di scavo o rinterro effettuati con escavatori o macchine movimento terra in generale;
- c) danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- d) danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, sia nel caso siano eseguiti dall'Assicurato;
- e) obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni;

- f) quanto previsto dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso all'Ente e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
- g) circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà o in uso all'Ente non soggetti a tale normativa, compresa la circolazione di velocipedi, velocipedi a pedalata assistita, veicoli a trazione elettrica non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA, veicoli non a motore, veicoli a mano ed a trazione animale;
- h) interruzione, sospensione o mancato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- i) contaminazione o da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da un evento di natura accidentale e/o improvvisa. L'assicurazione comprende altresì, nei limiti previsti dalla garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai sensi di polizza, fermo l'obbligo di darne comunque immediato avviso alla Società.
- j) danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

## RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

---

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a. direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
  - b. da detenzione od impiego di sostanze radioattive, nonché da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione
  - c. da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
- L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni derivanti o connessi a:
- d. fatti dolosi
  - e. danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali
  - f. responsabilità amministrativa ed amministrativo – contabile
  - g. rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
  - h. inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
  - i. perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione;
  - j. impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
  - k. derivanti dalla proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore e simili;
  - l. dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a



- seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- m. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio
  - n. dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; per multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
  - o. organismi geneticamente modificati;
  - p. alle opere in costruzione;
  - q. fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio della committenza;
  - r. cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Amministrazione;
  - s. derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB).
  - t. in qualsiasi modo connessi ad alluvioni o esondazioni di corsi d'acqua, terremoto o fenomeni tellurici in genere.
  - u. a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato. Tali danni sono comunque esclusi anche se generati da:
    - o - atto doloso informatico (Cyber crime)
    - o - denial of service
    - o - disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing
    - o - interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti.
  - v. abuso di potere
  - w. sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

## DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 20 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026.

## ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il Personale in servizio del Corpo Nazionale, ex Art. 6 D.Lgs 139/06.

## MASSIMALI

Le garanzie di cui alla presente polizza operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- ◆ Massimale per sinistro: € 60.000,00
- ◆ Massimale in caso di corresponsabilità e di coinvolgimento in uno stesso sinistro di più di una funzione assicurata: € 200.000,00
- ◆ Massimale complessivo per anno assicurativo € 500.000,00

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti tutte le spese che l'Assicurato appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco o l'Ente per conto dell'Assicurato stesso, debbano sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio e/o incarichi conferiti e/o autorizzati dall'Ente.

Fermo quanto previsto nel comma che precede si precisa che sono comprese in garanzia oltre all'importo relativo al patrocinio legale che l'Ente intende riconoscere anche le eventuali maggiori spese, rispetto a tale importo, sostenute dal personale del Corpo Nazionale ex art.6 D.Lgs. 139/06.

Tali spese sono:

- a) spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
- b) spesa per l'assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato o



dall'Ente stesso, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti svolti per conto dell'Ente.

L'Assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato sia tenuto a rispondere.

La garanzia è operante per:

- a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore di per ragioni di servizio ed i procedimenti di responsabilità penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore non di proprietà o nella disponibilità dell'Ente;
- c) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
- d) Le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di lavoro/servizio con l'Ente, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tali garanzie operano purché siano stati adempiuti ai sensi dell'art. 1917 C.C., gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile verso terzi (o responsabilità civile patrimoniale), se esistente ed efficace, in caso contrario la presente garanzia risulta immediatamente operante;

La garanzia opera anche relativamente alla quota parte di spese rimanenti in capo all'Assicurato nel caso in cui il risarcimento dovuto sia superiore al massimale di polizza di responsabilità civile;

- e) Le spese relative a vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave.

L'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

- f) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.

La garanzia è operante per le spese:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato, della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;

Si precisa inoltre che qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, è consentita a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

## VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni (cinque anni) dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. del contratto.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i sinistri denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

# RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato salvo il caso in cui venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati.  
La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo.
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica e/o del rapporto di lavoro e/o servizio o ogni altro incarico conferito e/o autorizzato dall'Ente;
- c) è conseguente a procedimenti giudiziari in sede civile innanzi alla Sezione del Lavoro competente ed inerente al rapporto di servizio e/o lavoro e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato e/o conseguente a fatti legati ad ipotesi di responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile per entrambe le ipotesi salvo quanto previsto dal precedente art.27 lettera e);
- i) per la difesa in procedimenti penali, civili ed amministrativi per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.




***N.B - La presente ha scopo puramente informativo, pertanto, prevalgono in ogni caso tutti i termini e condizioni come da contratto integralmente sottoscritto con l'assicuratore.***

*Il presente documento è frutto delle valutazioni della Società. È fatto divieto ai destinatari, senza l'autorizzazione scritta della Società, di divulgare o diffondere ulteriormente il documento o le informazioni in esso contenute a soggetti non autorizzati, in qualunque modo o forma. Il contenuto del presente documento non potrà essere copiato o riprodotto, neppure in parte, se non per esigenze strettamente connesse allo scopo per il quale le stesse sono state fornite. Le informazioni dovranno in ogni caso essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari al predetto scopo e senza recare danni alla Società. La Società declina ogni responsabilità per un uso difforme da quello qui individuato*

**ROMA (sede legale)**

Viale Erminio Spalla, 9 – 00142  
Tel. 06 45761  
info@gbsapri.it



**MILANO**

Via Vittor Pisani, 10 - 20124  
tel. 02 97673350  
infomilano@gbsapri.it



**NAPOLI**

Piazza G. Bovio, 22 - 80133  
tel. 081 4206442  
infonapoli@gbsapri.it



**PERUGIA**

Via Mario Angeloni, 80/B - 06124  
tel. 075 5280483  
infoperugia@gbsapri.it



**VENAFRO (IS)**

Corso Pietro Lucenteforte, 5 - 86079  
tel. 0865 909822  
infoisernia@gbsapri.it



**POTENZA**

Via del Popolo, 62 - 85100  
tel. 0971 36250  
infopotenza@gbsapri.it



**RIETI**

Via Duprè Theseider, 119 - 02100  
tel. 0746 202007  
inforieti@gbsapri.it



**CAGLIARI**

Viale Regina Margherita, 6 - 09125  
tel. 070 653463  
infocagliari@gbsapri.it



**PALERMO**

Via Duca della Verdura, 4 - 90143  
tel. 091 6622392  
infopalermo@gbsapri.it

